



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

Ordinanza n° 12 del 29/04/2024 avente ad oggetto:

ORDINANZA PER UTILIZZO DELLE AREE VERDI COMUNI PRESENTI SUL TERRITORIO DI BIONE

CONSIDERATO CHE sul territorio comunale sono presenti aree verdi alcune attrezzate a parco o giardino pubblico;

ATTESO che il Comune di Bione destina particolare attenzione alla gestione dei suddetti parchi, e delle aree verdi, del relativo verde e delle varie attrezzature ivi presenti, al fine di consentire la libera e sicura fruizione degli stessi da parte della cittadinanza;

DATO ATTO che in ragione della rilevante estensione spaziale di diversi parchi e di tutte le attività che all'interno degli stessi vengono regolarmente praticate, è necessario intervenire con una specifica regolamentazione d'uso attraverso la immediata modulazione di divieti e correlate sanzioni, al fine di garantirne un'ordinaria fruizione e al contempo ottimali condizioni di sicurezza in favore di tutti i frequentatori;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

A tutti i cittadini che i parchi comunali, i giardini pubblici e le aree a verde sia boscate che non siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti e in ossequio alle seguenti prescrizioni:

È fatto assoluto DIVIETO

- Accendere fuochi per qualsiasi fine, gettare fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possono provocare incendi;
- Uscire da tracciati stradali con qualsiasi mezzo ad eccezione delle carrozzelle ad uso delle persone invalide, nonché dei mezzi per la manutenzione dei parchi;
- Lanciare qualsiasi cosa compresi sassi nelle pozze presenti;
- Di balneazione nelle pozze presenti;
- Di danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare i giochi, le strutture, le attrezzature, la segnaletica e qualsiasi manufatto ivi presente;
- Di abbandonare rifiuti;
- Svolgere attività di animazione e/o feste senza essere in possesso di apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale

La deroga alle disposizioni sopra emanate per i soli mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza

SANZIONI

Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, la violazione delle suddette disposizioni è punita ai sensi e per gli effetti della L. 689/81, con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro e con il risarcimento dell'eventuale danno arrecato al patrimonio naturale e/o alle attrezzature del parco.

Per il risarcimento del danno, l'Amministrazione potrà richiedere direttamente al danneggiatore il ripristino del danno provocato.

In caso di mancato risarcimento o ripristino, l'Amministrazione Comunale potrà intraprendere azioni legali nei confronti del danneggiatore.

Copia cartacea di originale digitale
documento firmato digitalmente da FRANCO ZANOTTI e stampato il giorno 29/04/2024 da Stefano Salvi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DEMANDA

All'aggregazione polizia locale della Valle Sabbia di vigilare in ordine all'osservanza del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento, per conoscenza e per quanto di propria competenza all'Ufficio dell'Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia;

Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per giorni 15 sul sito www.comune.bione.bs.it, all'albo pretorio e mediante l'apposizione di cartelli indicatori di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. 285/92. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/92. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.

Ai sensi dell'art. 3,4 ° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Brescia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, il giorno 29/04/2024

Il Responsabile
(Ufficio Tecnico)
ZANOTTI FRANCO / InfoCamere S.C.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)